

ATTI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Oggetto: Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale.

Nell'anno 2019 il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, appositamente convocata, si riunisce la Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	GUERZONI PAOLA - PRESIDENTE	P
2	BELLELLI ALBERTO - ASSESSORE	P
3	SOLOMITA ROBERTO - ASSESSORE	P
4	DIACCI ENRICO - ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario dell'Unione delle Terre d'Argine Anna Lisa Garuti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Paola Guerzoni assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente dell'Unione
(Paola Guerzoni)

Il Segretario Generale
(Anna Lisa Garuti)

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale.

Il sottoscritto TINTI SUSI, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 4 del 09/01/2019.

Note:

Carpi, 09/01/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle Terre d'Argine consecutivamente dal giorno 22/01/2019 al giorno 06/02/2019.

Il Messo Comunale
IVANA BONADE'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/02/2019 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

Proposta di Deliberazione della GIUNTA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

LA DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
Dr.ssa SUSI TINTI

Propone alla GIUNTA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE l'approvazione della seguente deliberazione:

OGGETTO: Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale.

Considerato:

- che il Difensore civico opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate; indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati;
- che la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- che l'Unione delle Terre d'Argine con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.4.2010 ad oggetto "Istituzione Ufficio del Difensore Civico dell'Unione Terre d'Argine - Approvazione Regolamento." ha nominato il difensore civico territoriale per una durata di quattro anni (art. 2 del Regolamento di istituzione dell'Ufficio del Difensore civico unionale);
- che in data 30 giugno 2014 è cessato dalle sue funzioni il difensore civico unionale e che in virtù della soppressione della figura a livello comunale disposta con la legge 42/2010 citata non è stato possibile procedere al conferimento di un nuovo incarico;
- che la legge 56 del 27 aprile 2014 di riordino istituzionale ha profondamente inciso sulla governance e le competenze delle province;
- che il consiglio provinciale in data 15 aprile 2016 ha deliberato l'elezione del difensore civico provinciale , figura prevista dalla legge 42 del 2010, specificando che l'incarico conferito di durata triennale 2016-2019, potrà essere interrotto anticipatamente qualora non vi fossero le necessarie condizioni istituzionali , finanziarie e di bilancio;
- che sono stati contestualmente approvati gli schemi di modelli di convenzione , con oneri e senza oneri che potranno essere utilizzati qualora i comuni della provincia volessero servirsi della figura nominata;
- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003, ha previsto che le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore Civico regionale;
- che con Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 51 del 4.05.2016 è stata attivata la Convenzione in oggetto;

Vista la nuova proposta dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna pervenuta all'Unione di convenzionamento per l'affidamento al Difensore civico regionale del servizio di difesa civica per la durata di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti senza oneri.

Ritenuto di aderire alla Convenzione proposta nel testo allegato alla lettera "A" onde consentire all'Unione e ai suoi comuni membri di fruire di un servizio previsto dai rispettivi statuti e ritenuto di particolare importanza come forma pre-contenziosa di tutela dei cittadini:

- che ha la caratteristica di essere facilmente accessibile, in ragione della gratuità, della assenza di formalità procedurali e della prossimità al territorio
- nonché per la opzione che offre di fruire della difesa civica regionale anche per l'espressione del parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello statuto dei comuni membri e della stessa Unione;

Ritenuto di confermare la non adesione alla proposta formulata dalla provincia per la stipula di una convenzione con il difensore civico provinciale:

- perché non offre idonee garanzie in termini di continuità nel tempo della figura e del servizio;
- perché la versione onerosa che è l'unica aderente alle esigenze dell'Unione della convenzione proposta, non dà garanzie sul costo da affrontare e sulle modalità organizzative del servizio;

Visti:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Unione Vigente;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Vista. la deliberazione del Consiglio Unione n. 5 del 21/02/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti".

Vista la deliberazione di Giunta Unione n. 20 del 28.02.2018 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2018 - 2020.", e successive modifiche e integrazioni;

Adempiuto a quanto previsto dall'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

ALLA GIUNTA dell'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

di approvare lo schema di convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento del servizio di Difesa civica unionale al Difensore civico regionale, allegato alla presente proposta sotto la lettera "A";

di dare atto:

- che la convenzione è senza oneri e ha validità per due anni decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente;

di demandare al Dirigente dell'Unione delle Terre d'Argine per gli Affari Generali dr.ssa Susi Tinti tutti gli adempimenti conseguenti, con particolare riferimento alla sottoscrizione con l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna della Convenzione allegata al presente atto;

Propone

altresì, alla Giunta dell'Unione, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/8/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Schema di convenzione

CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE FRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, con sede in viale Aldo Moro n. 50, Bologna - C.F. 80062590379, nella persona della Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, presso il quale ha sede il Difensore Civico regionale;

e

L'Unione delle Terre d'Argine fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con sede in Carpi, Corso Alberto Pio n. 91 – P.I. e C.F. 03069890360, nella persona della Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine dr.ssa Susi Tinti,

PREMESSO CHE:

- la difesa civica nasce, essenzialmente, come forma pre-contenziosa di tutela dei cittadini; ha la caratteristica di essere facilmente accessibile, in ragione della gratuità, della assenza di formalità procedurali e della prossimità al territorio;
- il suo obiettivo principale è quello di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, nell'intento di garantire l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);
- la difesa civica raccoglie le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e, se del caso, indica alla pubblica amministrazione la condotta legittima o più appropriata alla fattispecie, nell'obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
- le questioni più complesse vengono affrontate nel corso di apposite udienze di mediazione, durante le quali, dopo una prima fase di confronto, si favorisce la formazione di un accordo transattivo fra le parti;
- la difesa civica conosce anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini o agli uffici pubblici; qualora la questione non rientri nella sua competenza è in grado comunque di indirizzare il cittadino ad altri organismi di tutela o di mediazione;
- le azioni volte alla divulgazione della cultura della mediazione, come sopra richiamate, possono contribuire a qualificare ulteriormente l'insieme delle attività di difesa civica, pertanto sarà opportuno ricercare tutte le possibili forme di collaborazione con la Giunta regionale tali da valorizzare tali iniziative e accrescere le sinergie tra istituzioni nell'ottica di servizio al cittadino;

- l'azione della difesa civica si rivela altresì amica ed alleata della pubblica amministrazione, in quanto è in grado di sgravare la stessa dalla gestione dei conflitti con i cittadini e di prevenire l'insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari;
- la sua azione determina pertanto un cospicuo e tangibile risparmio anche per le pubbliche amministrazioni, in termini di spese legali e di utilizzo di risorse umane per la gestione del contenzioso;
- la difesa civica favorisce inoltre il ristabilirsi di un clima di fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione;
- l'azione della difesa civica si rivela ancora più utile nel particolare momento di crisi economica che il Paese sta attraversando, allorché, a fronte della contrazione di risorse destinate alle pubbliche amministrazioni, si verifica un aumentato bisogno di servizi e di assistenza da parte della cittadinanza, colpita anch'essa dalla crisi generale;
- l'azione della difesa civica può contribuire a elevare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi e dell'attività pubblica, e, conseguentemente, a legittimare maggiormente l'amministrazione agli occhi del cittadino - utente;

CONSIDERATO CHE:

- la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, in particolare dai Comuni, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di comuni e province;
- la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- dal gennaio 2010 ad oggi la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul territorio regionale ha cessato le proprie funzioni, determinando la scomparsa di una rete di tutela e di protezione del cittadino attiva già da qualche decennio;
- la gran parte dei Comuni e delle Province non ha utilizzato la facoltà concessa dalla legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale, e che lo stato e i contenuti del processo di riordino istituzionale nazionale non consentono di ritenere come presumibile un mutamento rapido e ampio di queste scelte; i cittadini, in questo contesto istituzionale, si rivolgono in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale in relazione a contenziosi con i comuni;

VISTO:

- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003, in base al quale le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore Civico regionale;

RITENUTO CHE:

- si pone con urgenza la necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio, mantenendone inalterate le caratteristiche sia pure in un'ottica di forte contenimento della spesa,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione delle Terre d'Argine fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera affida al Difensore civico regionale il servizio di difesa civica che sarà svolto secondo le seguenti modalità operative:

1. entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione presso il l'Unione delle Terre d'Argine sono attivi:
 - a) lo sportello di difesa civica presso il quale i cittadini potranno ricevere materiale informativo sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione;
 - b) un apposito link sul sito dell'ente contenente il materiale informativo sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione;
2. al Difensore civico sono demandati:
 - a) il servizio di difesa civica, a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
 - b) il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello statuto del Comune;
 - c) l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;
 - d) l'emissione di pareri su materie/quesiti di interesse dell'ente.
3. entro il 31 marzo il Difensore civico regionale presenta al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna una relazione nella quale darà conto della attività svolta nell'anno precedente. Una volta discussa in sede assembleare, è resa pubblica sul sito web del Difensore civico ed inviata al Sindaco del Comune convenzionato. Il Difensore civico, su richiesta del Comune, fornirà un sintetico esame delle istanze riguardanti l'Ente nel corso dell'anno precedente.

ART. 2 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni due e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La scadenza della convenzione viene fissata in data 31 dicembre dell'ultimo anno di durata.

ART. 4 – RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 6 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la C.C.I.A.A. o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo, la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Bologna,

Da sottoporre alla firma digitalmente

Per il Servizio Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

La Responsabile
Filippini Rita

Per il Comune
La Dirigente del Settore Affari Generali Unione TdA
Dr.ssa Susi Tinti